

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3754 del 06/10/2016
Oggetto	DETERMINA RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA SOTTERRANEA CON VARIANTE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3882 del 06/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sei OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA00A0031/06RN01
COMUNE DI FAENZA (RA)
DITTA: TAMPIERI S.P.A.
USO INDUSTRIALE
RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO CON VARIANTE
SOSTANZIALE E REVOCA DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";

PREMESSO che:

- in data 08/08/2000 la ditta Tampieri S.p.A. ha presentato richiesta di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche per n. 4 pozzi per un quantitativo pari a 250.000 mc/anno;
- con nota del 18/02/2005 (prot. regionale n. 15332 del 23/02/2005) la ditta ha presentato richiesta di variazione del volume di acqua in 600.000 mc/anno;
- con determinazione dirigenziale regionale n. 6946 del 18/05/2005 la ditta Tampieri S.p.A. è stata autorizzata alla continuazione provvisoria della derivazione di acqua sotterranea in Comune di Faenza Via Granarolo 102, Fg 86 mapp. 348 e 347 (ex mapp. 11) ad uso industriale, per una quantità di 600.000 mc/anno;
- con determinazione dirigenziale regionale n.18160 del 02/12/2005 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Faenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, con cui è stata assentita alla ditta Tampieri S.p.A., CF 02075400396, la concessione per la derivazione di acque sotterranee per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari 250.000 mc, mediante quattro pozzi (Pozzo 1 aut- n. 7103 – Granarolo, Pozzo 2 aut. n. 7328 - Distilleria, Pozzo 3 aut. n. 33 - Caldaia, Pozzo 4 aut. n. 32 - Oleificio) ubicati in comune di Faenza, località Formellino, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2005, successivamente posticipata dal Regolamento Regionale n.4 del 29/12/2005 e dalla Legge Regionale 4/2007 al 31 dicembre 2007,(procedimento RA00A0031);
- al punto g) della suddetta determinazione è specificato che il concessionario dovrà presentare eventuale istanza di rinnovo, anteriormente alla scadenza naturale del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 27 del citato R.R. 41/2001, corredando tale istanza con i dati e gli elaborati tecnici di cui, stante la tipologia, agli artt. 6 o 36 del medesimo R.R. 41/2001;
- in data 08/08/2006 (protocollo regionale PG.70489 del 08/08/2008) la ditta Tampieri S.p.A. ha presentato la richiesta di variante non sostanziale della concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee (proc. RA00A0031) per la sostituzione dei pozzi n.1 e n. 3 con un nuovo pozzo da perforare;
- in data 21/08/2006 (protocollo regionale PG.73335 del 22/08/2008) la ditta Tampieri S.p.A. ha presentato la richiesta di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee proc. RA00A0031/06RN01 per una portata massima complessiva di 23,78 l/s e 600.000 mc/anno;

- con determinazione dirigenziale regionale n.12499 del 12/09/2006 è stata rilasciata autorizzazione alla sostituzione dei pozzi n.1 e n. 3 con un nuovo pozzo;
- in data 21/12/2006 sono terminati i lavori di perforazione del nuovo pozzo n. 5 (pozzo Campo) in sostituzione dei pozzi esistenti N.1 e N. 3 che sono stati chiusi;
- in data 12/04/2007 con nota prot. regionale n. PG/2007/105534 del 16/04/2007 la ditta Tampieri S.p.A. ha presentato una integrazione e relazione idrogeologica da cui risulta una richiesta di prelievo per una portata massima complessiva di 46,41 l/s (pozzo n. 2 9,96 l/s, pozzo n. 4 5,06 l/s, pozzo n. 5 31,39 l/s) ed una quantità annua massima di prelievo di 900.000 mc;
- in data 20/05/2016 (con nota prot. Arpae n PGRA/2016/6295 del 30/05/2016) la ditta Tampieri S.p.A. ha confermato che la richiesta di prelievo è da riferirsi ad un valore massimo di 600.000 mc/annui, che costituisce il fabbisogno minimo attuale dell'azienda;
- in data 29/08/2016 (con nota prot. Arpae n PGRA/2016/10883 del 01/09/2016) la ditta Tampieri S.p.A. ha comunicato che allo stato attuale il fabbisogno dell'azienda è soddisfatto dal pozzo n. 5 e che i pozzi 2 e 4 hanno la funzione di riserva e di emergenza;
- in data 03/10/2016 (con nota prot. Arpae n PGRA/2016/12391 del 05/10/2016) è pervenuta richiesta da parte della ditta Tampieri S.p.A. (C.F. 02075400396) e delle Ditte Tampieri Financial Group S.p.A. (C.F. 00068670397), Tampieri Energie S.r.l. (C.F. 02062760398), Faenza Depurazioni S.r.l. (C.F. 01033140391) e Helianthus S.r.l. (C.F. 09536121008) come ditte consociate, di individuare la Ditta Tampieri S.p.A. come mandatario per i rapporti col servizio ai sensi dell'art. 5 comma 4 del RR n. 41/2001, in quanto al seguito delle mutate condizioni societarie la risorsa idrica proveniente dalla medesima opera di presa viene utilizzata anche dai sopracitati soggetti;

PRESO ATTO che la Ditta Tampieri S.p.A. ha versato gli importi, in data 08/08/2006, pari ad € 164,00 ed in data 22/08/2006 pari ad € 76,00 dovuti per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria relativa al rinnovo della concessione preferenziale con variate sostanziale ed alla sostituzione dei pozzi n. 1 e 3;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- le opere di prelievo sono ubicate in Comune di Faenza, all'interno dello stabilimento della ditta Tampieri S.p.A. in via Granarolo n. 102 su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 86 mappale n. 211 (pozzo n. 5 - Campo), mappale n. 347 (Pozzo n. 2 - Oleificio) mappale n. 348 (pozzo n.4 – Distilleria);
- il prelievo avverrà mediante un pozzo già esistente:
 - Pozzo n. 5 – Campo - avente profondità m 318,20 e diametro 323 mm;
- per il prelievo di emergenza si potranno utilizzare i pozzi già esistenti:
 - Pozzo n. 2 – Distilleria - avente profondità m 300,07 e diametro 149mm;
 - Pozzo n. 4 - Oleificio - avente profondità m 307,00 e diametro 219 mm;
- la quantità d'acqua necessaria per l'uso industriale, è pari a circa mc/annui 600.000, per una portata massima di 23,78 l/sec;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la ditta effettua riciclo di risorsa idrica e ottimizzazione degli impianti anche in seguito ad AIA provinciale n. 663/2007 e n. 2683/2011;

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato alle procedure di cui al titolo II, art. 5 e seguenti del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di rinnovo di concessione preferenziale con aumento di prelievo per la derivazione di acqua pubblica con procedura ordinaria sul B.U.R.E.R.T. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 73 in data 11/05/2011 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota assunta a protocollo regionale col n. PG.2011/0212464 in data 05/09/2011 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica con le seguenti prescrizioni:
 1. effettuazione di controlli sulla subsidenza;
 2. installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 3. di inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse. A tal proposito si consiglia la costruzione di manufatti chiusi che isolino e contengano tutte le strutture superficiali dei pozzi e di adeguati avampozzi;
- della nota in data 13/07/2011 (protocollo regionale n. PG/2011/0173469 in data 18/07/2011) con cui l'Autorità di Bacino del fiume Reno esprime parere favorevole solo per il rinnovo con i volumi, l'uso e le portate attualmente in concessione ed esprime parere non favorevole alla richiesta di variante con aumento del prelievo;
- della nota del Servizio Tecnico di Bacino del 24/08/2011 prot. n. PG/2011/204856 che da conto del parere della Autorità di Bacino del Reno e da 60 giorni di tempo per produrre eventuali comunicazioni;
- della nota in data 28/10/2011 (protocollo regionale n. PG/2011/0264611 in data 02/11/2011) con cui la Ditta Tampieri S.p.A. trasmette una relazione tecnica integrativa al Servizio Tecnico di Bacino ed alla Autorità di Bacino, con cui si chiarisce la impossibilità di alimentare lo stabilimento con il quantitativo di 250.000 mc annui;
- della nota del Servizio Tecnico di Bacino del 28/11/2011 prot. n. PG/2011/288182 alla Autorità di Bacino del Fiume Reno che da conto della ricerca di soluzioni alternative al prelievo;
- della nota del Servizio Tecnico di Bacino del 07/12/2011 prot. n. PG/2011/297082 alla Autorità di Bacino del Fiume Reno con richiesta di ulteriore parere e trasmissione delle osservazioni della ditta Tampieri S.p.A. inviate il 28/10/2011;
- della nota in data 20/12/2011 (protocollo regionale n. PG/2011/0312785 in data 28/12/2011) con cui l'Autorità di Bacino del fiume Reno conferma il proprio parere già espresso con nota del 13/07/2011;
- della nota del Servizio Tecnico di Bacino del 24/02/2012 prot. n. PG/2012/48793 alla Ditta Tampieri S.p.A. di preavviso di rilascio della concessione per il quantitativo di 250.000 mc annui e di revoca della autorizzazione provvisoria di cui alla determinazione dirigenziale regionale n. 6946 del 18/05/2005;
- della nota in data 26/04/2016 (protocollo regionale n. PG/2016/309677 in data 28/04/2016) con cui la Ditta Tampieri S.p.A. chiede di rivedere il parere formulato dalla

Autorità di Bacino producendo nuova documentazione tecnica a supporto della domanda (Relazione idrogeologica tecnico-idraulica);

- della nota in data 16/05/2016 (protocollo Arpae n. PGRA/2016/6295 in data 30/05/2016) con cui la Ditta Tampieri S.p.A. chiede di rivedere il parere a suo tempo espresso dalla Autorità di bacino del fiume Reno, chiarendo che il volume di 600.000 mc è quello corrispondente al fabbisogno minimo per l'esercizio delle attività della azienda;
- della nota in data 05/07/2016 (protocollo Arpae n. PGRA/2016/08231 in data 07/07/2016) con cui l'Autorità di Bacino del fiume Reno considera la richiesta inoltrata ammissibile, tuttavia considerati i volumi elevati richiesti, ma considerata una situazione degli acquiferi in miglioramento, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. dovranno cessare i prelievi nei pozzi 2 e 4, che si ritiene siano i maggiori responsabili degli alti valori della velocità di subsidenza che si registravano in passato (-0,75 cm/anno nel periodo 2002-2006);
 2. dovrà essere effettuata, tramite apposita sonda, la misurazione in continuo del livello statico della falda nel pozzo 5, per verificare in dettaglio l'andamento del trend piezometrico;
 3. nel medesimo pozzo dovrà essere misurato, almeno due volte all'anno (primavera e autunno), il livello piezometrico statico dopo un congruo periodo di fermo dei prelievi;
 4. i dati relativi alle suddette misure e ai volumi prelevati dovranno essere trasmessi annualmente al SAC Ravenna ed alla Autorità di Bacino del fiume Reno.

DATO CONTO che l'Autorità di Bacino e la Provincia di Ravenna hanno espresso il proprio parere con prescrizioni, che si ritengono soddisfatte in base alle valutazioni effettuate sulla compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione distrettuale e con l'inserimento nell'atto di concessione di alcune condizioni;

ACCERTATA:

- la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico:
 - 2700ER-DQ2-PACI - CORPO IDRICO LIBERO E CONFINATO INFERIORE
STATO quantitativo SQUAS: BUONO;
STATO qualitativo SCAS: BUONO;
da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo R (Repulsione);
- che Il corpo idrico di interesse risulta escluso dall'elenco dei corpi idrici non buoni (DGR 2067/2015 – Allegato C – tabella 3.9 - Elenco dei corpi idrici sotterranei valutati non buoni al 2015 e relative KTM individuate);
- che risulta comunque opportuno che vengano effettuati a carico della ditta specifici monitoraggi specifici, tesi in particolare alla verifica del trend piezometrico e che tale prescrizione risulta essere conforme a quella formulata dalla Autorità di bacino;

VERIFICATO che la ditta Tampieri S.p.A. negli anni 2012-2015 ha effettuato riutilizzo di risorsa idrica per quantitativi che vanno mediamente da 50.000 a 100.000 mc/anno, effettuando riciclo di risorsa idrica e ottimizzazione degli impianti come prescritto dall'AIA;

RITENUTO CHE per il prelievo di emergenza si potranno utilizzare i pozzi n. 2 e n. 4 per una portata complessiva massima di 15 l/s, previo preavviso in caso di

manutenzione ordinaria programmata o comunicazione tempestiva e motivata alla struttura concedente in caso di emergenza e per il periodo temporale strettamente legato al superamento dell'emergenza stessa, con successiva comunicazione di tempi di utilizzo, portate e prelievi totali;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la derivazione al prelievo potrà essere autorizzata per cinque anni, subordinando l'eventuale rinnovo alle risultanze dei monitoraggi limitatamente al pozzo n. 5, (pozzo Campo);

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, si conferma che la destinazione d'uso della richiesta di rinnovo di concessione rientra nell'uso industriale di cui alla lett. c) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

RITENUTO INOLTRE che fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rinnovare alla Ditta Tampieri S.p.A., C.F. 02075400396 la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea con variante sostanziale in comune di Faenza – Via Granarolo n. 102, da destinarsi ad uso industriale, con funzione di mandatario delle ditte Tampieri Financial Group S.p.A. (C.F. 00068670397), Tampieri Energie S.r.l. (CF 02062760398), Faenza Depurazioni S.r.l. (C.F. 01033140391) e Helianthus S.r.l. (C.F. 09536121008) che utilizzano la risorsa idrica mediante medesima opera di presa;
2. di revocare la autorizzazione provvisoria al prelievo rilasciata con determinazione dirigenziale regionale n. 6946 del 18/05/2005 a partire dalla data di adozione del presente atto;
3. di stabilire che tale concessione sia esercitata dal seguente punto di prelievo ubicato nel Comune di Faenza, via Granarolo 102:
 - Pozzo n. 5 – Campo, sito su terreno distinto nel NCT del Comune di Faenza foglio n. 86, mapp. n. 218;
4. di fissare la portata di concessione, da derivarsi nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare, parte integrante del presente atto, fino ad un massimo non superiore a mod max 0,31 (pari a l/s 31,39), ovvero per un volume annuo massimo complessivo pari a 600.000 mc;
5. di autorizzare il prelievo di emergenza dai pozzi già esistenti n. 2 e n. 4 per una portata complessiva massima di 15 l/s, previo preavviso in caso di manutenzione ordinaria programmata o comunicazione tempestiva e motivata alla struttura concedente in caso di emergenza e per il periodo temporale strettamente legato al superamento dell'emergenza stessa, con successiva comunicazione di tempi di utilizzo, portate e prelievi totali;

6. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2021;
7. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
8. di dare atto che il canone relativo all'anno 2016, stabilito in base alla normativa citata in premessa e quantificato in € 3.032,98, risulta regolarmente versato;
9. di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2016 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno. Sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2016 che saranno definite da futuri atti regionali;
10. di dare atto che è stato versato in data 17/01/2006 l'importo di € 1.757,50 relativo al deposito cauzionale. Tale deposito deve essere conguagliato, prima del ritiro del presente atto, con la differenza rispetto al canone 2016 per una somma di € 1.275,48. L'importo complessivo del deposito cauzionale versato verrà restituito al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
11. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
14. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
15. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
16. di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea con variante sostanziale per aumento di prelievo per uso industriale con procedura ordinaria, richiesta dalla Ditta Tampieri S.p.A., C.F. 02075400396 - Procedimento n. RA00A0031/06RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un pozzo, già esistente, avente le seguenti caratteristiche:

Pozzo n. 5 - Campo

- diametro mm 323,00;
- profondità m 318,20;
- portata della pompa l/s 36,1;
- volume annuo complessivo prelevato circa mc 600.000;
- potenza della pompa Kw 55 (mod Grundfos SP 95-10).

Il prelievo (pozzo n. 5) è ubicato nel Comune di Faenza, Via Granarolo 102 su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n.86, mapp. n.218 avente le seguenti coordinate geografiche:

- UTM*32: X= 731.731; Y= 911.714

Pozzo di riserva n. 2 – Distilleria

- diametro mm 149;
- profondità m 300,07;
- portata della pompa l/s 9,96;
- volume annuo complessivo prelevato circa mc 0.
- potenza della pompa Kw 11,03 (mod Caprari E6RN50 -6/15 + MAC 615);
- UTM*32: X= 731.637; Y= 911.447.

Pozzo di riserva n. 4 - Oleificio

- diametro mm 219;
- profondità m 307,00;
- portata della pompa l/s 5,06;
- volume annuo complessivo prelevato circa mc 0;
- potenza della pompa Kw 18,39 (mod Caprari E6S54/10 A + MAC 625);
- UTM*32: X= 735.085; Y= 903.324.

La risorsa derivata sarà utilizzata uso industriale (produzione olii di semi, distillati ed energia elettrica).

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato dal pozzo P5 con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 31,39;**
- **volume annuo complessivo prelevato circa mc 600.000.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

Il concessionario potrà effettuare prelievo di emergenza dai pozzi già esistenti n. 2 e n. 4 per una portata complessiva massima di 15 l/s, previo preavviso in caso di manutenzione ordinaria programmata o comunicazione tempestiva e motivata alla struttura concedente in caso di emergenza e per il periodo temporale strettamente legato al superamento dell'emergenza stessa, con successiva comunicazione di tempi di utilizzo, portate e prelievi totali;

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore delle portate uscenti dal pozzo, che registri i volumi emunti, con obbligo di trasmissione all'Ente Competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti registrati dal contatore nell'anno precedente.

Il concessionario dovrà effettuare, tramite apposita sonda, la misurazione in continuo del livello statico della falda nel pozzo 5, per verificare in dettaglio l'andamento

del trend piezometrico. Nel medesimo pozzo dovrà essere misurato, almeno due volte all'anno (primavera e autunno), il livello piezometrico statico dopo un congruo periodo di fermo dei prelievi. I dati relativi alle suddette misure e ai volumi prelevati dovranno essere trasmessi annualmente al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino del fiume Reno.

Nel caso di situazioni eccezionali che comportino la necessità dell'utilizzo dei pozzi di riserva questo potrà essere effettuato previo preavviso motivato alla struttura concedente e per il periodo temporale strettamente legato al superamento dell'emergenza, con massimo di 48 ore di funzionamento e successiva comunicazione formale dei periodi e tempi di utilizzo, portate e prelievi totali effettuati in occasione della singola emergenza e per una portata complessiva massima di 15 l/s.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2021**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Struttura concedente.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Ravenna, _____

Nome e Cognome _____

Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.